

#### COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO PROVINCIA DI BELLUNO

TEL.0435-62314- FAX. 0435-428154



### COMUNE di COMELICO SUPERIORE Provincia di Belluno Tel. 0435 687051 – fax 0435 68404

ORD. NR:.

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE LUNGO LA STRADA COMUNALE DALLA LOCALITA' CAPPELLA TAMAI ALLA LOCALITA' PIAN DELLA MOLA PASSANTE SUI COMUNI DI SAN NICOLO' DI COMELICO E COMELICO SUPERIORE PER LAVORI DI INTERRAMENTO CONDOTTA FORZATA E CAVIDOTTI.

## I RESPONSABILI DELLE RISPETTIVE AREE TECNICHE

**PRESO ATTO** che la Ditta CADIS S.r.l -P.IVA 03790630242 deve realizzare un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Digon nei Comuni di Comelico Superiore e San Nicolò di Comelico ed i lavori di realizzazione dell'impianto comportano la posa in opera della condotta forzata e di numero 2 cavidotti in materiale plastico lunga la strada Comunale che dalla località Pian della Mola scende alla località Cappella Tortoi censita nei Comuni di Comelico Superiore e San Nicolò di Comelico;

**PRESO ATTO** che attualmente su detto tratto di strada interessata dai lavori stanno operando delle Ditte boschive che esboscano quantitativi di piante colpite dal bostrico che stà colpendo i boschi montani dopo gli eventi calamitosi di VAIA;

**RILEVATO** che i lavori di posa in opera dalla Ditta CADIS s.r.l, sono programmati dal 17.03.2025 al 08.06.2025 nelle giornate dal Lunedì alla Domenica;

**DATO ATTO** che le Amministrazioni di San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore previo contatti già avvenuti con le Regole Familiari, adottano la chiusura dal 20.03.2025 al 30.05.2025 ad esclusione di soli due fine settimana del mese di Maggio rispettivamente del 17/18 e 24/25 per i soli mezzi avente massa a pieno carico non superiore a 7.5 t.

**RITENUTO** che le Ditta esecutrice al termine dei lavori dovrà eseguire i lavori di ripristino del tratto interessato dalle opere con le prescrizioni che verranno adottate e previste con atto successivo alla presente ordinanza;

RITENUTO per le ragioni su esposte, di vietare il transito, su detto tratto di strada a tutti i veicoli a motore e veicoli in generale oltre ai pedoni, dal giorno <u>GIOVEDI' 20.03.2025</u> sino a <u>VENERDI' 30.05.2025</u> tutti i giorni settimanali.-ad esclusione di soli due fine settimana nel Mese di Maggio rispettivamente il 17-18 e 24-25 per i soli mezzi avente massa a pieno carico non superiore a 7.5t

**Visto** il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;

Visto il DM n. 557 del 30.11.1999 e s.m.i;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art.6 del codice della strada ai sensi del Dlgs.285/92 e successive modificazioni;

## **ORDINA**

- DI VIETARE IL TRANSITO AI VEICOLI A MOTORE E VEICOLI IN GENERALE OLTRE AI PEDONI, NEL TRATTO DI STRADA COMUNALE "CAPPELLA TAMAI-PIAN DELLA MOLA " DAL LUNEDI' ALLA DOMENICA DAL GIORNO:
- DA GIOVEDI' 20.03.2025 AL VENERDI' 30.05.2025

•

- IL PASSAGGIO E' CONSENTITO SOLO DUE FINE SETTIMANA NEL MESE DI MAGGIO RISPETTIVAMENTE IL 17-18 E 24-25 CON IL TRANSITO AI SOLI VEICOLI AVENTI MASSA A PIENO CARICO NON SUPERIORE A 7.5 t
- Sono esclusi dalla presente ordinanza i veicoli a motore quali: autoarticolati, pale Gommate/cingoli, quadriciclo a cingoli o altri mezzi, impegnati nelle opere di cantiere .
- Sono esclusi dalla presente ordinanza i Mezzi di soccorso e le Forze di Polizia
- Eventuali autorizzazioni urgenti in deroga alla presente ordinanza, potranno essere rilasciate dopo valutazione della situazione della situa

### **REVOCA**

ogni altro provvedimento in contrasto con la presente ordinanza.

### **INCARICA**

• <u>la Ditta esecutrice</u> alla posa in opera della segnaletica in loco;

#### AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di proporre ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, ai sensi corrispondentemente della Legge n. 1034/1971 e del D.P.R. n. 1199/1971;
- che in relazione all'art. 37, comma 3° del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. del 16 Dicembre 1992 n. 495;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 07 Agosto 1990 n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Vice SINDACO DE RIGO CROMARO Davide e il Sig. SINDACO STAUNOVO POLACCO Marco
- che la presente ordinanza entra in vigore il medesimo giorno dall'installazione e dalla realizzazione della segnaletica stradale in questione.

# DISPONE

• la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale sino a revoca;

l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

- all'agente di Polizia Locale/Sede;
- Alla Ditta esecutrice;
- agli atti del Comune.

# E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE DI RISPETTARE LA PRESENTE ORDINANZA.

San Nicolo' di Comelico, li 17.03.2025

Comelico Superiore, li 17.03.2025

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA Vice Sindaco DE RIGO CROMARO Davide IL RESPONSABILE AREA TECNICA Sindaco STAUNOVO POLACCO Marco